



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI



CRISI D'IMPRESA: RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Roma, lì 6 marzo 2024

Avv. Milena Castiello



**ATTIVITA' DI VIGILANZA
DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.) ha portato un incremento dei requisiti che un assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve avere per essere definito "adeguato". L'obiettivo è quello di riuscire a rilevare in maniera tempestiva un'imminente crisi prima che la situazione possa diventare cronica, in modo che non si venga a determinare una perdita di continuità aziendale.

Nel testo attuale dell'art. 2086 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 375 del C.C.I.I., si evince che l'imprenditore operante in forma societaria ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ma poi è compito degli amministratori valutarne l'adeguatezza, esaminando i piani strategici, industriali e finanziari della società (art. 2381 del Codice Civile)

c.d. principio di corretta amministrazione.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- **L'art. 2403 del Codice Civile stabilisce che spetta al Collegio Sindacale vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione, ma soprattutto deve **vigilare anche sulla adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e sul loro** concreto funzionamento.**
- Il Collegio Sindacale, in qualità di organo di controllo societario, laddove vi è l'obbligo di nomina, ha il dovere di verificare tutto il funzionamento della società, partendo dal rispetto delle disposizioni statutarie e dalla conformità degli atti sociali e delle delibere assunte dagli altri organi sociali, fino a giungere alla vigilanza sulla corretta amministrazione.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- L'attività di vigilanza che svolge il Collegio Sindacale è effettuata sulla base della **diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e bisogna precisare che si tratta di un'obbligazione di mezzi e non di risultato.**
- La vigilanza deve essere svolta con modalità differenti che variano a seconda delle dimensioni, della complessità e dell'organizzazione della società.
- Compito del Collegio Sindacale è quello quindi di **identificare e valutare i rischi e di pianificare tutte le attività da porre in essere sulla base della rilevanza di tali rischi, in base ai flussi informativi acquisiti** dall'organo amministrativo, dalla direzione aziendale, dagli altri organi societari e dall'incaricato della revisione legale, qualora tale attività non sia espletata dal Collegio Sindacale stesso.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



In particolare, il Collegio Sindacale esercita la sua attività di vigilanza attraverso l'analisi delle informazioni ottenute attraverso:

- la **partecipazione alle riunioni degli organi sociali;**
- gli **atti di ispezione e di controllo sia in forma collegiale che individualmente in carico ad ogni sindaco;**
- lo **scambio di informazioni con gli amministratori della società, nonché con gli organi di controllo delle società controllate;**
- l'acquisizione periodica di **informazioni dagli amministratori delegati;**
- l'acquisizione di **informazioni dell'Organo di Vigilanza, qualora istituito;**
- l'acquisizione di **informazioni dall'incaricato della revisione legale, se organo esterno;**
- l'**analisi dei flussi informativi acquisiti dalle strutture aziendali**

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- Il **Collegio Sindacale**, oltre alla vigilanza, ha anche **funzioni di intervento, infatti qualora dovesse** riscontrare una situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che potrebbe generare una crisi, oppure, nei casi più gravi, si sta già verificando una situazione di insolvenza ma risulta ancora ragionevole perseguire il risanamento, ha **l'obbligo di fare una segnalazione agli amministratori, i quali** dovranno tempestivamente adottare misure di reazione. Per vigilare sulle capacità che il sistema organizzativo possa avere per prevenire situazioni critiche tali da compromettere la vita della società stessa, il Collegio Sindacale necessita di un flusso di informazioni continuo con l'organo amministrativo, cercando di porre attenzione su tutte le funzioni aziendali esistenti.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- **I doveri di segnalazione si applicano a tutti i collegi sindacali, al sindaco unico, al Comitato di controllo o Collegio di sorveglianza delle s.p.a. che abbiano adottato il sistema monistico ma non al revisore, in quanto il tenore letterale dell'[articolo 25 octies del codice della crisi](#) si riferisce esclusivamente all'Organo di controllo e non più anche al revisore (come originariamente previsto dall'articolo 14 del Codice della crisi in vigore dal 1° settembre 2021 al 14 luglio 2022).**

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- ❑ VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO**
- ❑ VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**
- ❑ VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE**

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Affinché un assetto organizzativo di una società possa definirsi adeguato, in proporzione alla dimensione, alla complessità, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- presenza di un'organizzazione gerarchica;
- redazione di un organigramma aziendale che illustri chiaramente le funzioni i compiti e le linee di responsabilità dei vari addetti;
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dell'amministratore delegato;
- esistenza di procedure per assicurare l'adeguata professionalità e la competenza del personale dipendente nello svolgimento delle funzioni assegnate;
- presenza di linee direttive e di procedure aziendali costantemente aggiornate e diffuse all'interno della società;
- sussistenza di procedure efficienti ed efficaci per la gestione dei rischi, del sistema di controllo e dei flussi informativi, in particolare per questi ultimi, oltre all'efficacia occorre analizzare se sono completi, tempestivi e attendibili, con riferimento anche alle società controllate.

Nell'attività di valutazione svolta dal Collegio Sindacale riguardo gli assetti organizzativi societari, risulta di notevole importanza verificare, innanzitutto, la **corrispondenza tra le deleghe depositate presso il Registro delle Imprese e i soggetti che assumono le decisioni aziendali.**

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Un altro assetto su cui il Collegio Sindacale deve vigilare durante il suo mandato riguarda l'**adeguatezza del sistema di controllo interno, tenendo conto delle dimensioni e della complessità** della società.

Il Codice Civile non prevede espressamente una vigilanza sul controllo interno da parte del Collegio Sindacale, però si ritiene opportuno eseguire anche questa attività in applicazione dell'ampio dovere di vigilanza che tale organo ha in relazione all'adeguatezza di tutto il complesso degli assetti societari.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Tuttavia è necessario approfondire se il sistema di controllo interno è in grado di prevenire delle situazioni di “**non conformità**” **significative rispetto alla legge, allo statuto e ai principi di corretta** amministrazione, anche se poi non è compito del Collegio Sindacale esprimere un giudizio sull'efficacia dello stesso.

Il Collegio Sindacale esamina, attraverso lo scambio di informazioni e la consultazione di:

- manuali operativi,
- regolamenti interni,
- organigramma,
- mappature dei processi aziendali.

valutando quali procedure o prassi operative si possono rilevare dei rischi significativi, che rilevanza possono avere e che probabilità hanno di accadimento.

Se da questa analisi dovessero sorgere significativi rischi di inadeguatezza dei sistemi di controllo, il Collegio deve richiedere agli amministratori di adottare le dovute azioni correttive

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE

- La vigilanza in questo ambito è **duplice, poiché bisogna operare una distinzione tra assetto amministrativo e assetto contabile.**
- **L'adeguato assetto amministrativo è necessario per garantire un processo decisionale e un'operatività all'insegna della pianificazione, della programmazione e del controllo.**

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Adeguato Assetto amministrativo

L'assetto amministrativo si articola in un percorso guidato attraverso il “**piano industriale**”, avendo ben presente quali sono gli obiettivi da raggiungere, altrimenti gli amministratori finirebbero con l'amministrare e il gestire la società “a vista”, limitandosi di volta in volta a tamponare le situazioni che si presentano, senza aver ben chiara la meta da raggiungere.

Il piano industriale si suddivide a sua volta in:

- piano economico;
- piano degli investimenti;
- piano finanziario.

Il **piano economico stabilisce preventivamente quali sono i ricavi e i costi che saranno generati in futuro** e questo deriva da come verranno collocati i beni e i servizi sul mercato di riferimento.

Il **piano degli investimenti riguarda il modello di business e l'attività economica svolta dalla società**, ma non solo, bisogna saper individuare la capacità produttiva media dell'impresa, in modo da sapere come controbilanciare i periodi di picchi rispetto ai periodi di stasi; occorre saper valutare il rendimento di ciascun investimento ai fini di una sostenibilità finanziaria; bisogna saper comprendere la tecnologia degli impianti, in quanto un investimento su un impianto altamente tecnologico comporta un rischio di obsolescenza maggiore; infine risulta utile comprendere se vale la pena di esternalizzare l'attività produttiva in modo da contenere gli investimenti (scelte di *make or buy*).

Il **piano finanziario quantifica il fabbisogno di mezzi finanziari per la copertura degli investimenti** necessari per svolgere l'attività di impresa. In questa analisi risulta fondamentale stabilire il reale fabbisogno finanziario mediante il trade off tra l'attesa di realizzo degli investimenti e la disponibilità dei mezzi liquidi che servono a rendere solvibile la società.

A fianco al piano industriale vi sono i piani operativi e le attività di controllo.

- I **piani operativi o budget sono dei documenti contabili e gestionali che consentono di tracciare un percorso strategico** per il raggiungimento di determinati obiettivi, quindi sono una sorta di guida con la funzione di limitare il rischio operativo.
- L'**attività di controllo, invece, si pone a consuntivo per verificare se gli obiettivi fissati nel budget sono stati raggiunti** e se, al contrario, non si sono raggiunti, allora bisogna saper dare le motivazioni in base agli scostamenti che si sono creati.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Adeguato assetto contabile

Gli strumenti che possono fornire informazioni adeguate su una possibile situazione di crisi aziendale sono:

- Bilancio d'esercizio
- Bilancio gestionale
- Bilancio previsionale

Il **Bilancio d'esercizio rappresenta lo strumento più attendibile e immediato per valutare l'andamento** aziendale e capire se sono presenti gli elementi sintomatici di una potenziale crisi. Oltre al Bilancio d'esercizio annuale, per una corretta valutazione dei rischi, è utile anche analizzare i vari Bilanci intermedi come stabilito dal Principio Contabile OIC 30.

Il **Bilancio gestionale, invece, origina da una gestione extra-contabile, detta "contabilità analitica"**, dove le componenti reddituali sono suddivise per centri di costo e centri di ricavo. Tale strumento permette di suddividere costi e ricavi non "per natura" ma "**per destinazione**", **permettendo** l'elaborazione del c.d. **margini di contribuzione, il quale se risulta essere maggiore dei costi fissi si realizza un "utile", in caso contrario si realizza una "perdita"**.

Infine, abbiamo il **Bilancio previsionale o budget che si suddivide in tre documenti:**

- **budget economico, in cui prima vengono definiti i ricavi presunti e solo successivamente** vengono determinati i costi;
- **budget patrimoniale che si focalizza sull'equilibrio prospettico tra investimenti e** finanziamenti;
- **budget finanziario che serve per programmare le entrate e le uscite future.**

A supporto di tutto il sistema contabile analizzato finora si affianca anche il **sistema di reporting, ossia** quello strumento che permette un'analisi e una comunicazione a supporto del management aziendale

Dell'attività di vigilanza sull'adeguatezza di tutti gli assetti societari, il Collegio Sindacale dovrà farne poi menzione in un apposito paragrafo della relazione da proporre in Assemblea in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- La Fondazione Accademia di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 3/2023 avente ad oggetto: “Ruolo, funzioni e responsabilità dell’organo di amministrazione e controllo nella prevenzione della crisi d’impresa e dell’insolvenza”
- In particolare la Fondazione dedica un paragrafo della Nota Operativa agli indicatori previsti dal principio di revisione n. 570 in quanto forniscono un panorama di quelle circostanze che, al verificarsi delle quali, il Collegio sindacale dovrà allarmarsi e richiedere alla Direzione dell’impresa tutte quelle informazioni utili per giudicare se vi sia o meno un rischio considerevole per la continuità aziendale.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Gli indicatori utili per prevenire la crisi sono i seguenti:

a) Indicatori finanziari:

- situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa o prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospetto o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistente perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione a “credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



b) **Indicatori gestionali:**

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale il flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

c) **Altri indicatori:**

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche e governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- Gli amministratori, qualora constatino una situazione di crisi, devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci per illustrare la situazione e, a seguito di un approfondito esame della stessa, decidere gli interventi da attuare al fine di salvaguardare nel modo più opportuno il patrimonio sociale.
- Nel caso di **inerzia** degli organi endo-societari preposti, oppure di interventi non appropriati, ai sensi dell'articolo 2406 c.c., dovrà intervenire il Collegio sindacale.
- Il Collegio sindacale ha **l'obbligo** di esaminare il tipo di crisi di cui è affetta l'impresa e le cause che l'hanno originata. Qualora dalle ispezioni e dai controlli dovesse emergere una situazione di difficoltà finanziaria o un andamento gestionale con risultati economici tali da pregiudicare la continuità aziendale, il Collegio sindacale dovrà subito attivarsi per eseguire un'analisi più approfondita e dovrà, quindi, sollecitare l'organo amministrativo affinché adotti gli opportuni provvedimenti atti a porre rimedio alla situazione di crisi.
- Se le misure adottate dagli amministratori dovessero risultare inadeguate o, addirittura, cosa ancor più grave, in caso di loro inerzia, l'organo di controllo può convocare l'assemblea dei soci.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, l'organo di controllo può proporre la denuncia al Tribunale, ex articolo 2409 del Codice civile (ad eccezione delle S.r.l.), qualora:

- vi sia la sussistenza di fondati sospetti circa la commissione di gravi irregolarità da parte degli amministratori. È carente del requisito di gravi irregolarità, un'irregolarità meramente formale, quale ad esempio l'irregolare formazione del Consiglio di Amministrazione;
- l'esistenza di gravi irregolarità di gestione che possano recare danno alla società, legittima l'organo di controllo a ricorrere alla procedura ex articolo 2409 c.c. anche senza il preventivo esperimento delle azioni di cui agli articoli 2403-bis e 2406 del Codice civile;
- esiste un danno potenziale di valore significativo;
- sia stato rilevato il perdurare delle irregolarità;
- venga continuata l'attività sociale con gravi rischi legati all'aggravamento del dissesto nonostante il conclamato stato di insolvenza.

Legittimato alla denuncia al Tribunale è l'organo di controllo nel suo insieme; presupposto della denuncia è una specifica delibera dell'organo del controllo stesso.

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- La sentenza n. 4418 della Suprema Corte di Cassazione del 10 febbraio 2022 ha chiarito che si ritengono assoggettabili alla normativa in tema di crisi d'impresa di cui al D.lgs. n. 14/2019 gli enti non profit laddove l'ente non si limiti ad esercitare un'attività anche istituzionale a titolo gratuito ma ricerca una remunerazione, anche parziale, dei fattori produttivi ovvero dove ci sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo).



**RESPONSABILITA'
DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Articolo 25 octies Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

- 1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo **2403** del codice civile.
- 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo **2407** del codice civile.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Con un comunicato stampa del 30 settembre 2022 il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, ha informato di aver inviato una lettera alla Ministro della Giustizia, Marta Cartabia in cui invita a riformulare gli artt. 25 – octies e ss. del Codice della crisi nella prospettiva di **estendere anche al revisore legale gli opportuni obblighi di segnalazione all'organo di amministrazione circa la ricorrenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di Composizione della crisi.**

Si legge nella missiva che “l’art. 25-octies del Codice della Crisi replica, con rilevanti modifiche, il contenuto dell’art. 14 dell’originaria formulazione del Codice della crisi che, a nostro avviso, dovrebbe essere recuperato nella prospettiva di dotare di efficacia il sistema delle segnalazioni attualmente vigente. L’art. 14 della originaria versione del Codice della crisi, infatti, faceva ricadere gli obblighi di segnalazione non solo sull’organo di controllo, bensì anche sui soggetti incaricati della revisione legale - revisore persona fisica o società di revisione – chiamati ad attivarsi presso l’organo di amministrazione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni. In tal modo, veniva ben colto il differente ruolo svolto dell’organo di controllo della società e dal revisore legale nella governance societaria”.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Per il Presidente dei commercialisti, *“nelle situazioni di crisi (o pre-crisi o insolvenza reversibile) contemplate nel Codice della crisi, anche in funzione della tutela dell’interesse pubblico, occorre enfatizzare il ruolo proattivo sia dell’organo di controllo sia del revisore legale che nella società, e per la società, svolgono funzioni di controllo e revisione legale, con il precipuo obiettivo di favorire l’emersione tempestiva delle condizioni di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario della società”*.

Tale disallineamento fra ruoli e doveri imposti all’incaricato della revisione legale e all’organo di controllo della società, al cospetto di una crisi, potrebbe provocare:

- inefficienze nella tempestiva emersione,
- problemi di coordinamento e asimmetrie informative,
- eventuali disfunzioni anche nella corretta individuazione, e delimitazione, dei rispettivi ambiti di attività in eventuali giudizi di responsabilità.

Inoltre, nelle s.r.l. che abbiano nominato unicamente un revisore e non anche un organo di controllo potrebbe verificarsi una situazione nella quale, per un verso il sistema di “segnalazione interna” viene pregiudicato dall’assenza di un soggetto segnalante presso l’organo di amministrazione e, per altro verso, viene fortemente compromesso anche il sistema di “segnalazioni esterne”, con evidente pregiudizio degli interessi di soci, creditori e terzi, che lo stesso art. 25-octies del Codice della crisi intende tutelare.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. La proposta di legge in esame, modificando l'articolo 2407 del codice civile, mira a sostituire la responsabilità, solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni attualmente prevista dall'ordinamento con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.

L'A.C. 1276 si compone di un **unico articolo, volto a sostituire integralmente l'articolo 2407 del codice civile.**

Dal punto di vista formale, le modifiche al citato articolo si limitano in realtà alla sostituzione del **secondo**

comma e all'aggiunta di un comma finale; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la modifica incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Il secondo comma viene riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell'attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. *In particolare, secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita.*

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni:

- fino a 10.000 euro, **15 volte il compenso;**
- da 10.000 a 50.000 euro, **12 volte il compenso;**
- oltre 50.000 euro, **10 volte il compenso.**

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



L'ultimo comma, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'art.2429 c.c.

La scelta di individuare un unico termine *a quo per l'azione di responsabilità dei sindaci, a fronte dei diversi termini* oggi stabiliti dal codice civile a seconda del tipo di azione esercitata (in virtù del richiamo operato proprio dal terzo comma de ll'art. 2407 c.c., la disciplina dell'azione di responsabilità dei sindaci ricalca quella degli amministratori), viene motivata, nella relazione illustrativa, con la necessità di uniformare la disciplina con quella prevista per i revisori legali, per "ragioni di equità" e per "la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale". Si ricorda, in proposito, che l'azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali si prescrive, *ex art. 15, comma 3, della d.lgs. n. 39/2010, nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.*

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Normativa vigente	A.C. 1276
Codice civile Art. 2407	
Responsabilità	Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	Identico.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.	Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.	Identico.
	L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.



**IN ATTESA DELLA MODIFICA LEGISLATIVA...
QUALI SONO LE ATTUALI RESPONSABILITÀ
DELL'ORGANO DI CONTROLLO???**

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- I nuovi **doveri segnaletici** dei sindaci, **base valutativa necessaria della possibile responsabilità solidale** dei medesimi con gli amministratori, impongono di rivisitare la tradizionale base sistematica della loro perseguibilità quali autori eventuali delle fattispecie penali dell'insolvenza; non solo quali autori di condotte criminalizzate in quanto forme di colpa specifica di alcune fattispecie del diritto penale della crisi o di concorrenti ex art 110 c.p. in condotte attive ma, anzitutto, **per individuare la reale estensione delle loro posizioni di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. all'origine di possibili nuove responsabilità omissive improprie rispetto alle trasgressioni criminali dei gestori.**

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



la VIGENTE norma di cui all'art. 2407 c.c., dopo aver enunciato il criterio generale della responsabilità dei sindaci chiamati ad adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, prevede due distinte ipotesi. **La prima ipotesi** attiene a quella che viene solitamente indicata come **responsabilità esclusiva**, in quanto i sindaci rispondono per inadempimenti relativi alle proprie funzioni e agli obblighi di riservatezza correlati all'incarico svolto, a prescindere dall'inadempimento degli amministratori; **la seconda ipotesi**, invece, attiene alla **responsabilità dei sindaci solidale e concorrente** con l'illecito degli amministratori, riscontrabile in caso del compimento di atti di *mala gestio* o in caso di omissioni che abbiano comportato un danno per la società, i soci, i creditori, purché il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato, ai sensi dell'art. 2403 c.c., in conformità agli obblighi della loro carica.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- Tali obblighi vengono individuati in maniera costante dalla giurisprudenza *i)* il controllo dell'amministrazione della società, *ii)* la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, *iii)* la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; *iv)* l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale.
- In altri termini, la responsabilità è ascrivibile quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità poiché, in tal caso, il mantenimento di un comportamento inerte implica che non si sia vigilato adeguatamente sulla condotta degli amministratori pur nella esigibilità di un diligente sforzo per verificare la situazione anomala e porvi rimedio, col fine di prevenire eventuali danni.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- La fattispecie individuata dall'art. 2407, secondo comma, c.c., in forza della quale i sindaci devono attivarsi tempestivamente con la segnalazione per evitare l'omissione di un atto dovuto, come prescrive l'art. 2086, secondo comma, c.c. o, nel corso delle trattative, per fronteggiare e ostacolare l'attività dell'organo di amministrazione produttiva, anche potenzialmente, di danni per la società, i soci e i creditori.
- Per l'addebito delle responsabilità ai componenti dell'organo di controllo, come in tutti i casi di concorso nel fatto illecito altrui, è richiesta la prova degli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità e più precisamente: **i)** dell'inerzia del sindaco dinanzi ai fatti o alle omissioni degli amministratori; **ii)** dell'evento produttivo del danno da associare alla condotta degli amministratori; **iii)** del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento della vigilanza da parte dei sindaci avrebbe potuto limitare o evitare il danno.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- I componenti del collegio sindacale non dovrebbero rispondere in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia, come se si trovassero a ricoprire una posizione generale di garanzia (purtuttavia la giurisprudenza, nel caso concreto, finora è stata alquanto rigorosa al riguardo); essi incorrono in responsabilità solo nei casi in cui sia possibile sostenere e provare che l'attivazione dei poteri ispettivi e reattivi di questi ultimi, sulla base della comune esperienza, vale a dire dell'*id quod plerumque accidit*, avrebbe potuto evitare o limitare il danno.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- In questa prospettiva, il sindaco è responsabile, ai sensi dell'art. 2407, secondo comma, c.c., ogni volta in cui non abbia impedito o limitato gli effetti pregiudizievoli dell'attività o dell'omissione dell'organo di amministrazione, fruendo degli importanti strumenti di cui l'ordinamento lo ha dotato. Di talché, non rispondendo il sindaco in modo automatico per ogni fatto dannoso in ragione della mera "posizione di garanzia" assunta all'interno della organizzazione societaria, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, è comunque necessario che egli abbia esercitato o tentato di esercitare l'intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge. A fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo, pur non potendo esprimersi sul merito dell'attività dell'organo di amministrazione, i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna, non essendo loro consentito restare acriticamente legati alle scelte effettuate dall'organo di amministrazione quando non siano coerenti con i doveri di legge.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- Sotto il profilo dell' elemento soggettivo, è probabile che si evidenzierà sempre di più la necessità della presenza di dati (c.d. segnali d'allarme) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, esigendo che il garante ne sia concretamente venuto a conoscenza, rappresentandoselo come dimostrativo di fatti potenzialmente dannosi, e non di meno sia rimasto deliberatamente inerte, omettendo volontariamente di attivarsi per scongiurarlo . La Corte di Cassazione, del resto, rimarca costantemente la necessità di un'indagine rigorosa sull' autentico contributo causale delle inerzie dei sindaci rispetto alle condotte attive degli amministratori in seno ai dissesti fallimentari. Nel caso di distrazioni prefallimentari perpetrate dagli amministratori di imprese societarie, ciò implica che l'omissione antiggiuridica dei sindaci può assumere significato concorsuale solo in quanto preesista od accompagni il depauperamento della garanzia dei creditori, dovendosi escludere nel caso in cui segua ad esso.
- In ogni caso, anche rispetto ad un significativo contributo concorsuale omissivo, non può omettersi di indagare la base psicologica al fondo dell'inerzia, poiché l'ignoranza di quanto si sarebbe potuto conoscere, la pigrizia nell'assumere informazioni ed anche il completo disinteresse nello svolgere controlli fonda un addebito colposo ma non responsabilità per reati dolosi.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



- Il giudice sarà chiamato ad accertare, di volta in volta, che i componenti dell'organo di controllo, dinanzi all'atto di *mala gestio* o all'omissione degli amministratori, nell'adempimento dei propri doveri e con la professionalità che ne caratterizza il delicato ufficio, abbiano doverosamente attivato i poteri reattivi che la legge loro attribuisce, privilegiando “*quello più opportuno ed efficace a seconda delle circostanze del singolo caso concreto*”, finanche il ricorso al tribunale *ex art. 2409 c.c.*, quando i rimedi endosocietari si siano rivelati insufficienti.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2019) 19-03-2019, n. 12186

Principi generale sanciti dalla Sentenza

- 1.1. (...) i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 c.c. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale (...). Ne viene che la ridetta responsabilità è ravvisabile a titolo di concorso omissivo secondo il disposto di cui all'art. 40 c.p., comma 2, cioè sotto il profilo della violazione del dovere giuridico di controllo che, inerisce alla loro funzione, sub specie dell'equivalenza giuridica, sul piano della causalità, tra il non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire ed il cagionarlo.
- 1.2. (...) il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 c.c. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l'obbligo di segnalare tutte le situazioni che mettano a repentaglio la prosecuzione dell'attività di impresa e l'assicurazione della garanzia dei creditori in relazione alle obbligazioni contratte con l'ente. (...) il controllo cui i sindaci sono chiamati, e che devono esercitare con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ai sensi dell'art. 2407 c.c., non si risolve in una mera verifica contabile limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende anche il riscontro tra la realtà effettiva e la sua rappresentazione contabile (...).

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



SEGUE

- 1.3. (...) la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, (...), l'esistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, dimostrativi di un'omissione dei poteri di controllo e di vigilanza esorbitante dalla dimensione meramente colposa ed espressiva, piuttosto, di una volontaria partecipazione alle condotte distrattive degli amministratori, pur nella forma del dolo eventuale, vale a dire per la consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. (...) è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia
- legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Tribunale per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.
- (...) la responsabilità penale del sindaco può riconoscersi ove egli abbia dato un contributo giuridicamente rilevante - sotto l'aspetto causale - alla verifica dell'evento ed abbia avuto la coscienza e la volontà di quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale; (...) occorre la prova - che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria - del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell'amministratore.
- Tanto non implica la dimostrazione di un preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società in relazione alle operazioni distrattive, potendo l'inerzia tenuta essere espressione di omissione collusiva.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Cass. civ. Sez. I, 05-09-2018, n. 21662

- (...) Si può configurare, quindi, una duplice responsabilità dei sindaci, che rispondono per fatto proprio o per concorso omissivo al dovere di controllo sugli amministratori.
- La responsabilità omissiva del sindaco resta una responsabilità per fatto proprio colpevole: espunta anche dal diritto civile la responsabilità oggettiva, per fatto altrui o da mera "posizione", deve sussistere la condotta almeno colposa e il nesso causale col danno, essendo responsabilità per fatto e colpa propri.
- Dovendosi il comportamento dei sindaci ispirare al dovere di diligenza proprio del "mandatario" ex art. 2407 cod. civ., comma 1, vecchio testo, ed essere improntato ai principi di correttezza e buona fede, esso non si esaurisce nell'espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare ogni altro atto - pur non tipizzato - necessario al diligente assolvimento dell'incarico: quali, come questa Corte ha da tempo indicato, la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate e persino, ove ne ricorrano gli estremi, la segnalazione al pubblico ministero per consentirgli di formulare la richiesta ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.
- (...) l'inosservanza del dovere di vigilanza comporta la responsabilità dei sindaci, laddove essi non abbiano rilevato una rilevante violazione altrui, o non abbiano adeguatamente reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (...); e che sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci ed il danno, quando essi non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate o non abbiano esercitato poteri sostitutivi che, secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento (...).

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO



Cass. civ. Sez. I, 12-7-2019, n. 18770

- (...) compito essenziale è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione ... dovere del collegio è di controllare che ...che gli amministratori compiano la scelta gestionale nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto.
- "Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione lo avrebbe ragionevolmente evitato, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica (quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex art. 2446 e 2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile)".
- "Ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell'impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l'attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori". "Le dimissioni presentate non esonerano il sindaco da responsabilità, in quanto non integrano adeguata vigilanza sullo svolgimento dell'attività sociale, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui e perché la diligenza impone, piuttosto, un comportamento alternativo, allora le dimissioni diventando anzi esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità".



**THANKS FOR
YOUR
ATTENTION**